

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO

RICORSO

della **ClickFish società Cooperativa** con sede legale a Nicolosi (CT) nella via Etnea 59/B, P.IVA 06018970878, in persona del suo legale rappresentante **Luca Meli**, nato a Catania (CT) l'01/10/1985 C.F. MLELCU85R01C351Q, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Scozzari (C.F. SCZGPP64R24C275W, PEC: avvocatogiuseppescozzari@postacertificata-avvocati.it, tel/fax 0922619323) e l'avv. Danilo Conti (C.F. CNTDNL88B06A089I, PEC: daniloconti@avvocatiagrigento.it, tel/fax 0922619323) ed elettivamente domiciliato presso il domicilio informatico dei predetti difensori

CONTRO

la **Regione Siciliana**, (80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) e domiciliato *ope legis* presso gli Uffici della stessa in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Sicilia - Dipartimento della pesca mediterranea (80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) e domiciliato *ope legis* presso gli Uffici della stessa in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti

della **Società Cooperativa pescatori di Licata** (02696050844), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Cortile Cona 13 - 92027 - Licata (AG) – Pec: soccooperativapescatorilicata@pec.it

e nei confronti

Eni mediterranea idrocarburi s.p.a. in forma abbreviata enimed s.p.a. – (12300000150) in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in strada statale 117bis-contrada ponte olivo sn - 93012 - Gela (CL) – Pec: enimed@pec.eni.com

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA LA SOSPENSIONE

del provvedimento di esclusione dall'elenco dei beneficiari delle misure compensative del progetto Argo Cassiopea prot. n. 1960 del 28/02/2024 (**doc. 1**), notificato in pari data,

con il quale l'Amministrazione regionale ha escluso il ricorrente dall'elenco dei beneficiari, perché la propria istanza sarebbe stata trasmessa tardivamente, dell'elenco provvisorio dei beneficiari di Licata laddove non ricomprende l'imbarcazione dell'odierno ricorrente ed i suoi marittimi (**doc. 2**), dell'elenco definitivo dei beneficiari di Licata laddove non ricomprende l'imbarcazione dell'odierna ricorrente ed i suoi marittimi (**doc. 3**), della delibera regionale di approvazione degli elenchi - provvisori e definitivi - dei beneficiari, nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso anche successivo ancorché non conosciuto.

FATTO

L'odierna ricorrente è proprietaria armatrice del peschereccio Clickfish, iscritto al n. 01PE01014 dei RR.NN.MM. e GG di Licata (AG); ed opera nel tratto di mare prospiciente Licata.

Nel canale di Sicilia, nel tratto di mare ricompreso tra i Comuni di Licata e Gela, sono presenti due giacimenti di gas che sono stati concessi ad Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a..

In ragione di tali attività ed a tutela dei lavoratori del comparto pesca, sono state stanziare da Enimed delle somme di denaro da corrispondere a titolo di misure compensative; la somma stanziata, pari ad €. 5.500.000,00 sarà suddivisa in quota variabile sulla base del numero dei beneficiari.

Infatti, per i lavoratori del comparto pesca operante nella zona marina prospiciente i comuni di Porto Empedocle, Licata e Gela, sarà interdetto il transito – e quindi la pesca – nelle aree attigue ai due giacimenti di gas.

La previsione delle misure compensative in esame veniva già prevista in sede di valutazione di compatibilità ambientale del progetto.

Segnatamente, la prescrizione A.2 (*“...Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà effettuare una più approfondita valutazione degli impatti per le attività di pesca e prevedere adeguate forme di compensazione”*), riportata nell'Allegato 1 del Decreto di Compatibilità Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale (Dec. VIA/AIA 149/14) rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il 27 Maggio 2014 per il Progetto *“Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea”*, ubicato nel Canale di Sicilia – Zona G1 e successivo Decreto di esclusione dalla VIA n. 55 del 07 Febbraio 2018 inerente agli

Interventi di Ottimizzazione del “Progetto Offshore Ibleo – Campi Gas Argo e Cassiopea”, ha recepito integralmente tale prescrizione (**doc. 4**).

Ebbene, l'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento della pesca mediterranea della Regione Sicilia, a seguito di interlocuzioni con Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.a. al fine di agevolare l'individuazione delle più adeguate forme di compensazione per il comparto pesca per le zone rispettivamente antistanti le aree interessate dal richiamato progetto ha dato luogo ad un Accordo che prevede, per Eni Med., un impegno allo stanziamento di interventi in compensazione con un importo massimo complessivo di €. 5.500.000,00, a sostegno degli operatori del comparto pesca nelle aree di Licata, Gela e Porto Empedocle, mediante assegnazione dell'importo ai Beneficiari in due rate (**doc. 20**).

Con riferimento alla procedura si premette che la Regione Sicilia, dapprima pubblicava l'avviso pubblico destinato agli aspiranti beneficiari con il quale veniva indicata la data del 27/10/2023 quale termine ultimo di presentazione delle istanze e, successivamente, tale scadenza veniva prorogata fino alla data del 24/12/2023.

La ricorrente trasmetteva la propria candidatura, per l'ammissione tra i beneficiari di Licata, in data 30/11/2023 (**doc. 5**), pertanto nei termini. Si vedano infatti le ricevute pec di trasmissione dell'intera documentazione effettuata in data 30/11/2023 (**doc. 6**).

In seno alla domanda di partecipazione la ricorrente indicava altresì, quali marittimi imbarcati facenti parte dell'equipaggio:

- Grillo Ignazio CF GRLGNZ71911E573K;
- Casano Rosario CF CSNRSR71T11E573X;
- Casano Camillo CF CSNCLL65L27E573E;

La ricorrente, inoltre, trasmetteva tutte le integrazioni richieste entro i termini previsti; sul punto infatti si vedano le ricevute pec di trasmissione delle integrazioni effettuata in data 14/12/2023 (**doc. 7**).

In data 21/02/2024 venivano pubblicati gli elenchi provvisori dei beneficiari ove non veniva inclusa la ricorrente ed i suoi marittimi, con l'avviso della facoltà di inviare osservazioni entro il termine di giorni dieci (**doc. 8**); pubblicazione reperibile al link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/progetto-cassiopea-pubblicazione-elenchi-beneficiari-licata-gela-porto-empedocle>

Con provvedimento prot. n. 1960 del 28/02/2024 (**doc. 1**), l'Amministrazione convenuta comunicava l'esclusione della ricorrente perché la propria candidatura era avvenuta oltre i termini di scadenza.

In data 12/03/2024 sono stati pubblicati sul sito della regione sicilia gli elenchi definitivi dei beneficiari (**doc. 09**); la pubblicazione è disponibile al link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/progetto-argo-cassiopea-pubblicazione-elенchi-definitivi-beneficiari-licata-gela-porto-empedocle>

L'esclusione del ricorrente è illegittima, donde il presente ricorso affidato ai seguenti

MOTIVI

I

ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE.

ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE. LA CANDIDATURA DEL RICORRENTE NON ERA TARDIVA ESSENDO STATO PROROGATO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

L'esclusione della ricorrente dall'elenco dei beneficiari è viziata da eccesso di potere e da violazione di legge, essendo stato prorogato il termine per la presentazione delle domande al 24/12/2023.

In data 25/09/2023 veniva pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale che “*prima della sottoscrizione definitiva dello stesso da parte dell'On.le Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - ai fini della sua massima diffusione e condivisione con i soggetti interessati quali (allo stato potenziali) Beneficiari*” (**doc. 10**); il predetto comunicato è reperibile sul web al sito: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/comunicato-progetto-cassiopea>

Il comunicato ufficiale, pubblicato sul sito dell'Assessorato regionale indicava inoltre che “*per l'attuazione delle misure compensative previste, questo Assessorato sta espletando - anche per il tramite dei rappresentanti degli stakeholders e delle competenti Capitanerie - un'attività di istruttoria finalizzata alla implementazione dell' "Elenco dei soggetti Beneficiari"*”.

Ancora, l'Amministrazione convenuta, con il comunicato del 25/09/2023 chiariva che “*Per dovere di trasparenza e a maggiore garanzia della esaustività di tale Elenco, si anticipa che lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea onde consentire ad eventuali ulteriori soggetti che dovessero ritenersi in possesso dei requisiti territoriali, soggettivi ed oggetti*

per l'accesso alla misura compensativa in parola, di segnalare la propria posizione ai fini dell'inserimento nel suddetto Elenco”.

Già in data 18/10/2023, sul sito web della Regione Sicilia veniva pubblicato un ulteriore avviso, a mezzo del quale veniva comunicata una prima proroga del termine di presentazione delle candidature al 27/10/2023 (**doc. 11**); il predetto comunicato è pubblicato al link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/progetto-cassiopea-comunicato-termini-presentazione-istanze>

Emerge già la prima irregolarità della procedura; infatti il comunicato appena richiamato fa riferimento ad “ulteriori” candidature, sebbene prima di quel momento non fosse stata fatta menzione alcuna (e quindi pubblicità alcuna) al termine entro cui inviare le candidature.

Ad ogni modo, in data 18/12/2023, veniva pubblicato sul sito web della Regione Sicilia, un ulteriore avviso a mezzo del quale veniva ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al 24/12/2023 (**doc. 12**); il predetto comunicato è stato pubblicato al link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/progetto-cassiopea-comunicato-proroga-termini-presentazione-istanze#:~:text=Progetto%20CASSIOPEA%20%2D%20Comunicato%20PROROGA%20termini%20presentazione%20istanze,-Informazioni%20dagli%20uffici&text=Si%20pubblica%20il%20comunicato%20con,termine%20di%20presentazione%20delle%20istanze>

Il tenore letterale dell'avviso *de quo* è chiaro e non lascia adito ad alcuna interpretazione: “*Si pubblica il comunicato con il quale viene **PROROGATO al 24/12/2023** il termine di presentazione delle istanze*”.

Ancora, sempre in data 18/12/2023, veniva pubblicato sul sito web della Regione Sicilia un ulteriore comunicato che confermava la proroga del termine di presentazione delle istanze al 24/12/2023 (**doc. 13**); il predetto comunicato è stato pubblicato al link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pesca-progetto-argo-cassiopea-proroga-al-24-dicembre-richieste-compensazioni>

Anche il tenore letterale del predetto comunicato è chiaro e non lascia adito ad alcuna interpretazione; il titolo del comunicato era infatti “***Pesca, progetto Argo Cassiopea: proroga al 24 dicembre per le richieste compensazioni***” ed il comunicato era il seguente: “*Le marinerie di Gela, Licata e Porto Empedocle avranno tempo fino al 24 dicembre per*

richiedere la compensazione per il settore della pesca prevista nell'ambito del progetto "Argo Cassiopea". Grazie all'accordo sottoscritto l'11 dicembre scorso fra EniMed e la Regione Siciliana, le aziende ittiche che ricadono nelle aree interessate dai lavori di estrazione di gas naturale del giacimento Argo Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia, possono richiedere il contributo all'indirizzo pec del dipartimento: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.

Allo scadere del nuovo termine non verranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni successive, pena di esclusione del richiedente dall'elenco dei beneficiari?".

È evidente il vizio che inficia l'esclusione del ricorrente atteso che pur essendo stata inviata nei termini la candidatura della Clickfish società cooperativa, unitamente a tutta la documentazione necessaria, l'imbarcazione della ricorrente ed i marittimi imbarcati alle dipendenze della società ricorrente, non sono stati inclusi tra i beneficiari.

Sul tema si fa rilevare come il principio ispiratore di siffatte misure compensative è quello di includere il maggior numero di beneficiari e tale principio non appare rispettato nella vicenda in esame.

A ciò si aggiunga come nei procedimenti amministrativi come quello *de quo*, le informazioni pubblicate sui siti web ufficiali hanno natura di chiarimenti e/o FAQ, come tali contribuiscono a fornire utili indicazioni di carattere applicativo sulle regole date.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “*Le FAQ ("Frequently Asked Questions ") ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle disposizioni contenute in un provvedimento amministrativo rappresentano una sorta di interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intellegibile, precisando e meglio delucidando le previsioni contenute in un atto amministrativo; in tal senso, le risposte date dall'Amministrazione, pur non avendo carattere vincolante, contribuiscono a fornire utili indicazioni di carattere applicativo sulle regole date"* (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 02/05/2022, n. 5408).

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato laddove ha chiarito che “*Sul punto, non può non rammentarsi ulteriormente che nella gara pubbliche le FAQ (Frequently Asked Questions), ovvero i chiarimenti in ordine alla valenza delle clausole della lex di gara fornite dalla stazione appaltante anteriormente alla presentazione delle offerte, “non costituiscono un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica, con cui l'Amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis"* (Cons. Stato, Sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341; Cons. Stato, Sez. III,

22 gennaio 2014, n. 290), sicché esse, per quanto non vincolanti, orientano i comportamenti degli interessati e non possono essere considerate *tamquam non essent*.

Ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame (Cons. Stato, Sez. I, parere 6812/2020), e, una volta suggerita, attraverso le FAQ, la ratio propria dell'avviso pubblico, all'amministrazione è consentito discostarsene solo in presenza di elementi decisivi, che il giudice deve sottoporre a uno scrutinio particolarmente severo, per evitare il rischio che la discrezionalità amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o comunque leda l'affidamento creato nei destinatari delle disposizioni (Cons. Stato, I, parere 1275/2021)” (Consiglio di Stato sez. V - 02/03/2022, n. 1486).

II

ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE DI LEGGE. LA COMUNICAZIONE POSTA IN ESSERE DALLA REGIONE E' STATA CONTRADDITTORIA.

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CHIAREZZA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CANDIDATO SULLE COMUNICAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUI CANALI UFFICIALI, ANCHE ALLA LUCE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

Senza recesso alcuno da quanto sopra argomentato e dedotto, nelle denegata ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse ravvisare la vincolatività dell'unico comunicato (a fronte di molteplici comunicati di senso opposto) che indicava che il termine per la presentazione delle candidature era relativo alla presentazione delle autocertificazioni si evidenzia come anche in questo caso l'esclusione del ricorrente si rivela illegittima.

Infatti, la comunicazione ufficiale operata dalla Regione sui propri canali ufficiali ha reso pubblica esclusivamente la volontà di prorogare il termine per la presentazione delle candidature fino al 24/12/2023.

Invero, il principio del legittimo affidamento presiede all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e si sostanzia nell'interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione.

Il legittimo affidamento del privato è invero riconosciuto dal diritto dell'Unione Europea: “secondo cui coloro i quali agiscono in buona fede, nel rispetto della legge vigente, non dovrebbero rimanere

disattesi nelle loro aspettative (sentenza 8 aprile 1988, causa 120/86)” (Consiglio di Stato sez. II, 07/03/2024, (ud. 19/12/2023, dep. 07/03/2024), n.2255).

Nel caso di specie il ricorrente, a fronte delle comunicazioni univoche della Regione ha legittimamente ritenuto che il termine della presentazione delle candidature fosse stato prorogato al 24/12/2023.

Come già argomentato *supra*, in data 18/12/2023, veniva pubblicato sul sito web della Regione Sicilia, un ulteriore avviso a mezzo del quale veniva ulteriormente prorogato il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al 24/12/2023 (**doc. 12**); link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/progetto-cassiopea-comunicato-proroga-termine-presentazione-istanze#:~:text=Progetto%20CASSIOPEA%20%2D%20Comunicato%20PROROGA%20termine%20presentazione%20istanze,-Informazioni%20dagli%20uffici&text=Si%20pubblica%20il%20comunicato%20con,termine%20di%20presentazione%20delle%20istanze>

Il tenore letterale dell'avviso *de quo* è chiaro e non lascia adito ad alcuna interpretazione: “*Si pubblica il comunicato con il quale viene **PROROGATO al 24/12/2023** il termine di presentazione delle istanze*”.

Ancora, sempre in data 18/12/2023, veniva pubblicato sul sito web della Regione Sicilia un ulteriore comunicato che confermava la proroga del termine di presentazione delle istanze al 24/12/2023 (**doc. 13**); link: <https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/pesca-progetto-argo-cassiopea-proroga-al-24-dicembre-richieste-compensazioni>

Anche il tenore letterale del predetto comunicato è chiaro e non lascia adito ad alcuna interpretazione; il titolo del comunicato era infatti “***Pesca, progetto Argo Cassiopea: proroga al 24 dicembre per le richieste compensazioni?***” ed il comunicato era il seguente: “*Le marinerie di Gela, Licata e Porto Empedocle avranno tempo fino al 24 dicembre per richiedere la compensazione per il settore della pesca prevista nell’ambito del progetto “Argo Cassiopea”. Grazie all’accordo sottoscritto l’11 dicembre scorso fra EniMed e la Regione Siciliana, le aziende ittiche che ricadono nelle aree interessate dai lavori di estrazione di gas naturale del giacimento Argo Cassiopea, situato nel Canale di Sicilia, possono richiedere il contributo all’indirizzo pec del dipartimento: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.*

Allo scadere del nuovo termine non verranno prese in considerazione eventuali dichiarazioni successive, pena di esclusione del richiedente dall’elenco dei beneficiari”.

Risulta evidente che siffatte comunicazioni hanno formato il legittimo affidamento dell'odierno ricorrente nell'unico senso attribuibile a tutte le comunicazioni ufficiali della Regione Sicilia; comunicazione, si ribadisce, promananti dal soggetto regolatore della procedura, pubblicate sul sito ufficiale della Regione Sicilia e ampiamente diffuse anche dalla stampa locale.

Infatti, il chiaro tenore delle comunicazioni ufficiali della Regione ha rilanciato un messaggio univoco; fino al 24 dicembre 2023 era possibile richiedere le misure compensative.

Si vedano sul tema alcuni degli articoli di stampa presenti sul web (**doc. 14**, **doc. 15**, **doc. 16** e **doc. 17**):

<https://terra.regione.sicilia.it/progetto-argo-cassiopea-compensazioni-per-le-marinerie-proroga-al-24-dicembre-per-le-richieste/>

<https://www.blogsicilia.it/palermo/progetto-argo-cassiopea-compensazioni-per-le-marinerie-proroga-al-24-dicembre-per-le-richieste/960818/>

<https://www.pesceinrete.com/argo-cassiopea-compensazioni-per-le-marinerie/>

https://qds.it/pesca-progetto-argo-cassiopea-compensazioni-marinerie/?refresh_ce

III.

SULLE ESIGENZE CAUTELARI

Sul fumus.

Il ricorso è assistito da significativi elementi di fondatezza, stante il chiaro tenore delle comunicazioni effettuate dalla Regione e sopra dettagliatamente richiamate. Sul tema si rinvia pertanto alla narrativa sopra riportata.

Sul periculum.

È altresì sussistente il *periculum* necessario per richiedere la tutela cautelare collegiale.

Invero, in data 12/03/2024 sono stati pubblicati sul sito della regione sicilia gli elenchi definitivi dei beneficiari (**doc. 09**).

Inoltre, in data 12/04/2024, è stato dato avvio al pagamento della prima tranche delle compensazioni richieste (**doc. 18** e **doc. 19**).

A sostegno della misura cautelare collegiale richiesta si osserva altresì come l'inclusione tra i beneficiari potrà consentire al ricorrente di conservare la propria posizione di vantaggio, atteso che, qualora nelle more della convocazione della prima camera di consiglio, dovessero essere avviati i pagamenti ai beneficiari, una eventuale tutela collegiale non sortirebbe effetti utili per il ricorrente.

Infatti, il monte complessivo delle somme di denaro elargite è già predeterminato e la singola quota, spettante a ciascuno, dipenderà dal numero dei beneficiari; pertanto non sarebbe possibile avviare i pagamenti e salvaguardare la posizione dell'odierno ricorrente atteso che le somme di denaro stanziare saranno irrogate per l'intero.

IV.

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere concessa alcuna tutela cautelare, a seguito dell'accoglimento del ricorso potrebbe non sussistere più alcun interesse al conseguimento della sentenza nel caso in cui tutte le somme stanziare fossero state già irrogate agli altri beneficiari.

In siffatta ipotesi, si chiede al Tribunale di condannare l'Amministrazione regionale al risarcimento del danno agevolmente quantificabile nella misura che avrebbe conseguito qualora inserito sin dall'inizio tra i beneficiari.

Il calcolo dell'importo è agevole e non richiede valutazioni atteso che la formula per determinare la quota spettante a ciascun beneficiario è indicata nella nota prot. 9176/gab del 21.11.2023 acclusa nel **doc. 20**.

Per i suesposti motivi,

PIACCIA ALL'ECC.MO TAR

Preliminarmente, concedere **la tutela collegiale** e, per l'effetto, ordinare l'inclusione della ricorrente e dei suoi marittimi tra i beneficiari delle misure compensative.

Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati ed indicati in epigrafe e per l'effetto includere la ricorrente ed i suoi marittimi tra i beneficiari delle misure compensative.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza cautelare, qualora siano state già elargite le somme di denaro ai beneficiari, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente quantificabile nella somma di denaro che avrebbe ottenuto a titolo di misura compensativa.

Con riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire nei termini di legge.

Con vittoria di spese e contributo unificato.

Si dichiara che il contributo unificato da versare è pari ad € 650,00.

Palermo, 19 aprile 2024.

avv. Giuseppe Scozzari

avv. Danilo Conti